

Europa unita anche sul credito al consumo

Adriana Cerretelli

Dopo un negoziato durato ben cinque anni, oggi, salvo sorprese, con l'approvazione da parte dell'europarlamento arriverà al capolinea la direttiva europea sul credito al consumo. In concreto questo significa che, tempo due anni dalla sua entrata in vigore, qualsiasi cittadino dell'Unione che contrarrà un prestito (se compreso tra i 200 e i 75.000 euro) per finanziare l'acquisto di un'auto, un viaggio o un matrimonio potrà davvero beneficiare dei vantaggi del mercato unico. Che invece finora in questo settore, che vale più di 800 miliardi di euro all'anno e cresce al ritmo medio dell'8%, è stato del tutto inesistente.

Basti pensare che questo tipo di prestiti cross-border attualmente arriva appena all'1% del volume totale (contro il 23% medio a livello nazionale). Non solo. I tassi di interessi medi applicati al credito al consumo l'anno scorso variavano dal minimo del 6,3% della Finlandia al massimo del 12,2% vigente in Portogallo, con l'Italia al 9,4 per cento.

Grazie alla nuova legislazione europea (che non riguarda in alcun modo i crediti ipotecari), il cittadino disporrà infatti di una serie di informazioni più trasparenti, di condizioni armonizzate e anche di nuovi diritti che gli permetteranno di mettere a confronto le offerte dei vari istituti bancari, anche nei paesi diversi da quello della propria residenza.

La direttiva prevede infatti che la pubblicità sia fatta in modo «chiaro e conciso» con informazioni su tasso debitore e spese relative, importo totale del credito, tasso annuo effettivo globale, durata del contratto. Nella fase pre-contrattuale, le informazioni saranno in futuro garantite da un formulario standard uguale in tutta l'Unione, in cui l'istituto di credito sarà tenuto a fornire tutti i dati necessari a mettere a confronto la sua offerta con quella dei concorrenti, in particolare per quanto riguarda il tasso annuale effettivo globale. La stessa logica si applicherà al momento della conclusione del contratto. I consumatori europei beneficeranno inoltre di due diritti, che oggi invece esistono soltanto in alcuni ma non in tutti i paesi dell'Unione: il diritto a recedere dal contratto «senza dare alcuna motivazione» nei 14 giorni di calendario successivi alla firma. Per poterlo esercitare dovrà informare il creditore e pagargli capitale e interessi nel frattempo maturati.

L'altro è il diritto di rimborso anticipato del prestito, in tutto o in parte: in questo caso al consumatore dovrà essere riconosciuta una riduzione del costo totale del credito che includa interessi e costi dovuti per la residua durata del contratto. I creditori avranno diritto a un indennizzo pari all'1% del credito rimborsato in anticipo se l'intervallo tra il rimborso e la fine del contratto supera un anno. Se è inferiore a 12 mesi, l'indennizzo non potrà andare oltre lo 0,5 per cento.

Sulla possibilità per le banche di chiedere un indennizzo superiore alle soglie concordate, cioè la questione al centro dello scontro tra il fronte liberal-socialista e i popolari, il compromesso raggiunto ieri tenta di dare un colpo al cerchio e uno alla botte: riconosce infatti agli Stati membri la facoltà di andare sopra i tetti concordati in caso di danno provato oltre i limiti previsti (anche se di fatto si ritiene che questa possibilità sia remota e quindi non avrà effetti discriminatori per la concorrenza sul mercato unico). Ma riconosce anche al consumatore il diritto di dimostrare il contrario e cioè che il danno è stato minore.